

## **SUNTO DEL RICORSO E DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

\*\*\*

Con il ricorso iscritto al n. 12503/2021, la dott.ssa **GIUSEPPINA SALA**, nata a Salemi (TP) il 16 marzo 1988, ivi residente in Via San Rocco 10, C.F. SLA GPP 88C56 H700V, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Scalia (c.f. SCL LSN 75D22 G273L) proposto

### **CONTRO**

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

3) **AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

### **E NEI CONFRONTI DI**

4) dott.ssa **GIUSI TAMUZZA**, c.f. TMZ GSI 88L42 I533Q, residente in Ribera (AG), Via Bologna 9

ha impugnato e chiesto l'annullamento:

- dei decreti prot. n. 13739, del 9 agosto 2021, e n. 13752, del 9 agosto 2021 con cui l'USR Sicilia – Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021 dei docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia;
- dei provvedimenti individuali, mai notificati alla ricorrente, con cui la stessa è stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021, per le classi di concorso ADAA (sostegno nella scuola dell'infanzia) e ADEE (sostegno nella scuola primaria) per la Provincia di Palermo, in quanto candidata in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto dal Ministero;
- della nota prot. n. 20742, del 9 agosto 2021, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, menzionata nei citati decreti n. 13739 e n. 13752, del 9 agosto 2021;
- degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. e delle stesse graduatorie per le classi di concorso ADAA e ADEE, pubblicate con decreto dell'Ambito di Palermo prot. n. 13745, del 9 agosto 2021, e ripubblicate con decreto prot. n. 16394, del 3 settembre 2021, nella misura in cui dalle medesime graduatorie è stata esclusa la ricorrente;
- dei citati decreti n. 13745, del 9 agosto 2021, e n. 16394, del 3 settembre 2021, dell'Ambito Territoriale di Palermo;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, e n. 242, del 30 luglio 2021,

nelle parti in cui non precisano che, in occasione della riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, sono legittimati ad essere inseriti anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089, del 6 agosto 2021, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, mai notificato al ricorrente;

- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali

e ha chiesto, altresì, il riconoscimento del suo diritto ed il correlativo obbligo dell'Amministrazione all'inserimento del docente nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 per la Provincia di Palermo, classi di concorso ADAA e ADEE, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero.

A fondamento del suo ricorso ha rappresentato di essere in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno per averlo conseguito, in data 28 luglio 2020, presso la *Unimorfe International University*, in convenzione con la *Evergood Advisors Campus*, con sede in Cipro, paese membro dell'Unione Europea e di averne richiesto il riconoscimento, in data 27 luglio 2021, al

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il riconoscimento in Italia, con istanza assunta al prot. ministeriale n. 12428, mai esitata dall'Amministrazione.

Ha, poi, riferito di avere presentato in data 23 luglio 2021 all'Ambito Territoriale di Palermo la domanda telematica prot. *m\_pi.AOOPOLIS.ELENCHIAGGIUNTIVI.REGISTROUFFICIALE.I.5990176.23-07-2021*), finalizzata all'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso ADAA (sostegno nelle scuole dell'infanzia) e ADEE (sostegno nelle scuole primarie).

Ha, quindi, dedotto che con i decreti prot. n. 13739, del 9 agosto 2021, e n. 13752, del 9 agosto 2021, l'USR Sicilia – Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo disponeva l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021 dei docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia e che, sempre in data 9 agosto 2021, con il decreto prot. n. 13745, il medesimo USR Sicilia – Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo pubblicava le GPS, integrate con gli elenchi aggiuntive, per tutte le classi di concorso, ivi comprese le classi ADAA e ADEE, escludendola dalla prima fascia, nonostante la stessa avesse conseguito il suo titolo di specializzazione sul sostegno in data 28 luglio 2020 ed il relativo procedimento di riconoscimento fosse pendente innanzi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sin dal 20 luglio 2020.

Puntualizzava che l'esclusione persisteva anche in occasione della ripubblicazione delle graduatorie, avvenuta con il decreto n. 16394, del 3 settembre 2021.

Premesso quanto sopra, la ricorrente Sala ha impugnato i suindicati provvedimenti deducendo:

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICA DELL'ART. 10 bis DELLA LEGGE 241/1990. MANCATA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI RIGETTO.**

Il provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente volta all'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle G.P.S. per la Provincia di Palermo da parte del competente Ambito Territoriale è illegittimo, in quanto adottato in palese violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, non essendo stato preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto all'interessata, con conseguente compressione dei diritti partecipativi della stessa.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 124/1999, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 QUATER DEL D.L. 126/2019, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 159/2019; DELL'ART. 2, COMMA 4 TER, DEL D.L. 22/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 41/2020; DEGLI ART. 7, 8 E 10 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10 LUGLIO 2020; DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 7 DEL D.M. 51/2021; DELL'ART. 2 DEL D.D. 858/2021; DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, CONVERTITO DALLA LEGGE 106/2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ERRONEITA' MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI**

## **TRATTAMENTO, DELLA ILLOGICITA' E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA,**

Alla luce del quadro normativo vigente, l'Ambito Territoriale di Palermo non può disporre l'esclusione della odierna ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso ADAA e ADEE nella provincia di Palermo, in ragione del fatto che il titolo di specializzazione su sostegno, pur conseguito dalla stessa nel luglio 2020 e di cui la docente ha chiesto il riconoscimento in Italia in data 27 luglio 2021, ben prima quindi del termine del 20 (poi 31) luglio 2021, non sia stato anche formalmente "riconosciuto" entro quest'ultima data.

Militano a supporto dell'annullabilità dei provvedimenti impugnati sia l'interpretazione testuale delle norme attuative (a), che ragioni di ordine sistematico (a) e di coerenza logica (c), tali per cui l'unica interpretazione conforme all'ordinamento è quella secondo cui i docenti che abbiano conseguito il loro titolo di abilitazione e/o specializzazione all'estero entro la data del 31 luglio 2021, possano essere inseriti nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi sulla base della mera presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo, senza alcuna necessità che lo stesso sia anche riconosciuto dal Ministero a tale data (d), come già affermato da codesto Ecc.mo TAR con reiterate e recenti pronunzie (e).

**a)** Anzitutto, anche ad un'attenta lettura dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, che ha istituito le G.P.S. e ha introdotto gli elenchi aggiuntivi, e del D.M. n. 51/2021, che ha dato attuazione alle previsioni contenute nell'ordinanza ministeriale, non emerge alcuna disposizione normativa che prescriva, quale requisito di ammissione

da possedere al momento della presentazione della domanda di ammissione, l'avvenuto riconoscimento ministeriale del titolo di abilitazione (per insegnamento su posto comune) e/o specializzazione (per insegnamento di sostegno) conseguito all'estero da parte del competente Ministero.

**b)** Che questa sia l'unita interpretazione legittima, d'altro canto, è testimoniato dalla circostanza, assolutamente dirimente, che l'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, vera e propria *lex specialis* delle procedure di formazione delle G.P.S., quando ha indicato in via generale i requisiti di ammissione alle graduatorie, ha stabilito che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

**c)** La motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, infine, è illogica e contraddittoria rispetto a precedenti determinazioni della stessa Amministrazione scolastica.

Invero, appare del tutto illegittimo il rifiuto del Ministero resistente di valutare il titolo del ricorrente in corso di riconoscimento ai fini

dell'inserimento dello stesso nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, diversamente da quanto fatto l'anno scorso dalla stessa Amministrazione, in occasione della prima annualità di operatività delle graduatorie, allorquando candidati, che si trovavano nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.

\*\*\*

Per tutte le superiori considerazioni, la sig.ra Sala ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa loro sospensione cautelare che è stata disposta dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 859/2022, con la seguente motivazione: *“l'art. 7 co. 1 del D.M. n. 51/2021 conferma, per quanto non diversamente previsto dal relativo decreto, la disciplina dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 richiamata; in particolare, sembra di dubbia legittimità – in relazione al combinato disposto degli artt. 7 co. 4 lett. e) del O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 del D.M. n. 51/2021 nonché 3 e 4 del D.M. n. 242/2021; la decisione dell'Amministrazione di escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti il cui titolo di specializzazione, conseguito all'estero, è in corso di riconoscimento presso il competente organo ministeriale; considerato il conseguente grave danno ed irreparabile in capo alla parte ricorrente con riferimento alle mancate possibilità di natura professionale e lavorativa”*.

Palermo, 19 luglio 2023.

*Avv. Alessandro Scalia*